

IL MESTIERE DEL SINDACATO

-Francesco G. Nuzzaci-

Brunetta insiste. E con la lettera circolare n. 7 del 5 aprile 2011 conferma l'avvenuta cessazione *ex lege*, del 1° gennaio 2011, dei contratti integrativi d'istituto vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/09, cioè dal 15 novembre 2009, se non adeguati alla nuova ripartizione delle materie tra legge e contratto, ovvero non improntati ai principi del merito e della professionalità, pur in assenza del piano della performance e dell'inerente sistema di valutazione del personale.

Insiste, il coriaceo ministro della Funzione pubblica, sull'abbrivo di alcune sentenze di giudici del lavoro (sinora solo tre, per quanto ne sappiamo), al di cui tenere le relative disposizioni del predetto d.lgs. rivestono carattere imperativo, perciò di immediata precettività.

Per contro, continuano ad essere, in misura preponderante, emanate – ed ignorate – sentenze di segno opposto che, su ricorso dei sindacati generalisti, CGIL in testa, condannano per comportamento antisindacale dirigenti scolastici che hanno applicato la previsione legale del d.lgs. 150/09, senza aver atteso la stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro, deputato a ridefinire nello specifico le materie, il budget ed i vincoli temporali della contrattazione integrativa, incardinata nelle singole istituzioni scolastiche (sempreché quivi, in futuro, debba continuare ad esserlo, ciò non potendosi più ritenere pacifico).

E' ben evidente che, a questo punto, occorrerà attendere la dirimente statuizione della corte di cassazione, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Tempi lunghi, ma nel frattempo?

Nel frattempo i dirigenti scolastici, vasi di coccio tra vasi di ferro, subiscono la lotta tra i sindacati generalisti e il sindacato professionale, come si qualifica l'ANP: tutti "rappresentativi" della categoria.

Se non pecchiamo di irriverenza, verrebbe fatto di affermare che gli asini si prendono a calci e i barili vanno in pezzi.

In verità, va però osservato che CGIL, CISL, UIL E SNALS assolvono egregiamente il loro ruolo, perché la categoria da essi rappresentata e tutelata è quella dell'indistinto personale della scuola: docenti e ATA, che difatti esprimono le RSU d'istituto e si contrappongono dialetticamente ai loro «datori di lavoro», per l'appunto i dirigenti scolastici. Si dirà che anche i dirigenti scolastici – e non pochi – sono iscritti a queste associazioni sindacali, con doppia e – talvolta – tripla tessera.

Ma è di intuitiva evidenza che, sopraggiungendo un conflitto, è naturale la prevalenza della logica di numeri. L'anomalia è invece quella che – per inconfidenti paure, per vecchi legami affettivi, per motivi puramente ideologici – induce «datori di lavoro», tali sono *ex lege* i dirigenti scolastici, a

continuare a rilasciare deleghe ad associazioni rappresentative (in concreto) della loro controparte, cioè dei «lavoratori della scuola».

Per contro, è stupefacente il comportamento dell'ANP, che plaude incondizionatamente all'ostinazione del ministro Brunetta e dà mostra di non comprendere «l'accanimento di certe organizzazioni sindacali nell'attacco ai presidi». Perché queste organizzazioni sindacali fanno semplicemente il loro mestiere.

Intuiamo le «astratte» ragioni di chi esprime politicamente giudizi positivi sul d.lgs. 150/09 nel punto in cui si è proposto di operare una forte potatura della fonte contrattuale rispetto alle c.d. prima privatizzazione (legge 421/92 e d.lgs. 29/93) e, soprattutto, seconda privatizzazione (legge 59/97 ed una serie di decreti legislativi, poi confluiti nel d.lgs. 165/01), con conseguente rilegificazione, o ripubblicizzazione, di molte materie per l'innanzi assorbite dalla disciplina pattizia, cui fa da contraltare il potenziamento dei poteri della dirigenza. Le intuiamo e le condividiamo, in specie per le ricadute dello stigmatizzabile pancontrattualismo sulla contrattazione integrativa d'istituto, ancor più tracimante ed invasiva, che imbriglia i poteri del dirigente scolastico – pure esclusivo responsabile della qualità del servizio erogato dall'istituzione scolastica cui è preposto, giova ricordarlo – in una soffocante rete di lacci e laccioli, pretendendo di metter becco su tutto; non solo nelle materie strettamente attinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali, siccome stilizzate nell'art. 6, CCNL Scuola del 29.11.07, ma in tutte quelle sparse in un mostruoso, ridondante testo normativo composto da 150 corposi articoli più allegati e tabelle varie, nonché operanti il rinvio ad ulteriori sequenze contrattuali. Sicché un organismo, la RSU, che può risultare composto da soli collaboratori scolastici (i vecchi e più confidenziali bidelli) e/o assistenti amministrativi (comunemente conosciuti come applicati di segreteria), in forza dell'artificiosa permanenza del mitico comparto scuola, surrettiziamente esteso agli «specifici» dirigenti scolastici «datori di lavoro», va ad impicciarsi dei profili organizzativi e pedagogico-didattici nello svolgimento della funzione docente; delle attività funzionali all'insegnamento nella loro puntuale codificazione, esclusi i vincoli di legge o imposti da fonti pubblicistiche; dell'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi destinati alla ricerca educativo-didattica e valutativa, preordinata allo sviluppo di processi innovativi e finalizzata alla valorizzazione del lavoro d'aula, così come al miglioramento dei livelli di apprendimento; dei criteri e modalità di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione [chi l'ha visto?], tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi; della minuziosa disciplina delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa [qui omettendosi di prendere posizione se possano, d'ora in poi, continuare ad essere rimesse – quanto al loro numero, alla loro configurazione, alle modalità di

esercizio – alla determinazione del collegio dei docenti, oppure attratte nel potere organizzativo-gestorio del dirigente della «struttura» o «unità organizzativa»; della compiuta regolazione delle collaborazioni plurime, di formazione in ingresso, formazione in servizio, aree a rischio o a forte processo immigratorio, frequenza dei nomadi, progressioni professionali, compensi a qualsiasi titolo corrisposti, normazione di profili professionali o loro creazione *ex novo*, procedure disciplinari dettagliate sino alla loro fattuale vanificazione ...].

E' vero che ci stiamo riferendo a un contratto collettivo nazionale, che copre uno spettro ben più ampio di quello afferente alla singola istituzione scolastica, ma non è men vero che esso produce effetti di trascinarsi sulla contrattazione integrativa d'istituto, ben oltre le materie di cui al plurimenzionato art. 6, CCNL 29.11.07; ché, quando si va a «sgomitare» la loro sintetica, ed elastica, formulazione – *principi, criteri, modalità ...* - nelle concrete dinamiche negoziali, rilevano, già di per sé e più che a livello nazionale, la già menzionata «ingordigia pancontrattualistica», secondo l'espressione del prof. Franco Carinci, insigne giuslavorista e pure fautore della c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

Senonché deve ribadirsi quanto già scritto, anche su questa rivista e con più distesa argomentazione, sulle aporie della c.d. riforma Brunetta; che ha rimesso al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (che si sarebbe dovuto già stipulare per il triennio 2010-2012, ma poi slittato al 2013-2015 in seguito alle sopraggiunte misure finanziarie tremontiane) la concreta individuazione delle materie attinenti all'organizzazione degli uffici e ai poteri di gestione della dirigenza e delle materie squisitamente pattizie perché direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, pertanto le une e le altre frutto delle dinamiche negoziali, per definizione incerte nei contenuti e nei tempi, **senza apprestare nessun meccanismo legale** in grado di rimuovere possibili ed intollerabili situazioni di stallo (cosa che, comunque, di per sé avrebbe vanificato in radice l'idea e la pratica della contrattazione, così ridotta a un vuoto simulacro). E lo stesso, e ancor più, è a dirsi per la parte della riforma, da noi già definita «pregiata», concernente la performance e il merito; che, al di là dell'apparente nettezza dei principi, nella sua concreta attuazione dipende – sempre, solo ed esclusivamente – dalla contrattazione collettiva: nazionale ed integrativa, anche qui senza che vi siano meccanismi sostitutivi, o norme di chiusura, a fronte dell'infruttuosità dei tavoli negoziali.

Ci pare evidente che la coerenza del sistema si ripristina o ritornando alla radicale contrattualizzazione dell'intera organizzazione del lavoro pubblico, come nella c.d. seconda privatizzazione della legge 59/97, Bassanini 1, ovvero alla completa rilegificazione del rapporto di lavoro pubblico, salva – e comunque ora gravata da non pochi vincoli – la materia del trattamento economico e qualche briciola come l'applicazione dei diritti sindacali e (forse) l'attuazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro; vale a dire riproponendosi quel modello unilaterale ed

autoritativo di trent'anni fa (d.p.r. 93/83), se non antecedente. E già procede in quest'ultima direzione la legge del collegato sul lavoro (n. 183 del 4 novembre), prevedendo che entro sei mesi il governo dovrà emanare un decreto legislativo che sottrae alla contrattazione la disciplina – tipicamente pattizia – dei congedi, dei permessi, delle aspettative dei dipendenti pubblici, compresi quelli della scuola.

Ma, *medio tempore*, in punto di diritto, tutti i contenuti del d.lgs. 150/09, dianzi sunteggiati, rivestono carattere programmatico, compresa la previsione legale figurante nell'art. 65, commi 1 e 2, in cui si sanziona, dal 1° gennaio 2011, l'inapplicabilità dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009) qualora non siano stati adeguati alle nuove disposizioni di legge entro il 31 dicembre 2010. Perché, alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica, è chiaro che, il termine del 31 dicembre, apposto dal legislatore delegato, presupponeva la disponibilità di tutto il 2010 per la previa rideterminazione dei nuovi, ridotti, comparti ed aree dirigenziali, propedeutici ai rinnovi contrattuali di settore (tutti scaduti il 31 dicembre 2009) e relativi al triennio 2010-2012, secondo il nuovo modello legale congiuntamente regolante la parte economica e la parte normativa siccome inscindibili. Detto diversamente, il termine era – è – da intendersi ordinatorio/acceleratorio e non perentorio, una volta che è intervenuta la sopramenzionata moratoria contrattuale in seguito alle misure finanziarie di Tremonti, di cui al decreto legge 78/10 e legge di conversione 122/10, in forza dei quali l'«epocale» riforma Brunetta è congelata, comprese le parti «pregiate» della performance e del merito, con la sola eccezione del corposo apparato delle sanzioni disciplinari, di immediata valenza precettiva.

Ne consegue che, oltre all'immediata inapplicabilità di performance, meriti e premi, la contrattazione integrativa d'istituto dovrebbe continuare ad essere regolata, *stricto iure*, sul paradigma dell'art. 6, CCNL 29 novembre 2007, il solo e tuttora vigente nel comparto scuola (in attesa del cennato, dirimente, giudizio della cassazione). **O quantomeno converrebbe che fosse regolata dalla normativa antecedente il d.lgs. 150/09, se ci si pone nell'ottica della tutela dei dirigenti scolastici:** ciò che è compito primario di ogni sindacato, ancor più se sindacato professionale e non generalista; ancor più se sindacato «corporativo» (in senso positivo, perciò volutamente virgolettato, per essere oggi il termine considerato sinonimo di egoismo) e non sindacato che apertamente si pone ed agisce come soggetto «politico», preteso rappresentante degli interessi generali dell'intera collettività.

Stiamo ai fatti. Prescindendo dagli opposti *dicta* della giurisprudenza giuslavoristica sin qui emersi, c'è una posizione ufficiale del MIUR (nota prot. AOODGPER, n. 1042 dell'8.2.11) che ritiene materie di contrattazione integrativa d'istituto tutte quelle figuranti nell'art. 6, CCNL scuola del

29.11.07, con il rinvio al prossimo contratto collettivo nazionale dell'applicabilità delle norme del plurimenzionato d.lgs. 150/09.

Logica imporrebbe che un sindacato autocelebratosi come «la più importante ed autorevole associazione di dirigenti delle scuole» non osteggiasse apertamente, financo deridendolo, l'orientamento dell'Amministrazione, conforme alla giurisprudenza maggioritaria e favorevole alla conclusione di accordi locali alle condizioni date; nel mentre attribuisce ad un atto amministrativo di analoga forza e valore (la circolare della Funzione pubblica, di cui si è discusso in apertura), quale «tappa miliare nel corretto esercizio delle funzioni dirigenziali come riformato dal decreto Brunetta», il potere, impositivo, di interpretare norme di legge: con il brillante risultato di esporre i dirigenti delle scuole alle denunce per comportamento antisindacale.

L'essere più realisti del re sa di pregiudizio ideologico, peraltro tutto da decifrare, che contrasta con la pragmaticità che dovrebbe connotare l'azione di un sindacato. E' lo stesso pregiudizio ideologico dimostrato all'indomani dell'emanazione dell'«epocale» riforma Brunetta, con i propri esperti cariche di *slide* mandati in giro per l'Italia per convincere i dirigenti scolastici ad impiantare nelle proprie scuole, da subito, il piano di gestione della performance, con la conseguente valutazione del personale; salvo poi battere precipitosamente in ritirata dopo aver letto con un po' più di attenzione la legge.